



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Segreteria di Stato
Divisione Sicurezza internazionale

09.06.2023

Rapporto di attività annuale 2022 sull'attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (1° gennaio–31 dicembre 2022)

1. Introduzione

L'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina ha riportato la guerra in Europa e ha fortemente influenzato la politica estera della Svizzera nel 2022. Numerose questioni connesse alla politica di pace e di sicurezza sono diventate più attuali. La guerra di aggressione ha messo sotto i riflettori l'impiego di società militari e di sicurezza private nelle zone di conflitto in tutto il mondo e in particolare le attività di attori privati in Ucraina sono state ampiamente riportate all'opinione pubblica. Questi sviluppi vengono seguiti da vicino e con preoccupazione dall'autorità competente per l'applicazione della legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)¹. Per quanto riguarda l'attuazione della LPSP, il 2022 è stato caratterizzato da una verifica svolta dal Controllo federale delle finanze (CDF) e, come già accaduto l'anno precedente, dagli effetti della revisione dell'ordinanza del 24 giugno 2015 relativa alla legge (OPSP)².

La LPSP intende contribuire a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, a realizzare i suoi obiettivi di politica estera, a preservarne la neutralità e a garantire il rispetto del diritto internazionale (art. 1 LPSP). A tale scopo sottopone la fornitura di prestazioni di sicurezza private all'estero da parte di aziende svizzere a un controllo che prevede una notificazione obbligatoria e, se necessario, una procedura di esame³.

Secondo l'articolo 3 OPSP, l'autorità competente per l'applicazione della legge è la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). L'unità incaricata dell'attuazione operativa è la Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati (CESP), che fa capo alla Divisione Sicurezza internazionale (DSI). Compito della CESP è svolgere le procedure amministrative introdotte dalla LPSP, contribuire a elaborare la politica della Svizzera nel campo dei servizi di sicurezza privati e partecipare, su scala nazionale e internazionale, al dialogo sulle norme e sugli standard applicabili alle società di sicurezza private. Secondo l'articolo 37 LPSP l'autorità competente è tenuta a redigere ogni anno un rapporto di attività all'indirizzo del Consiglio federale, che viene pubblicato sul sito Internet del DFAE.

Dalla sua riorganizzazione, avvenuta nel marzo del 2020, la Sezione è anche responsabile del trattamento delle domande inoltrate nell'ambito dei controlli all'esportazione, che vengono sottoposte a consultazione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). In stretta collaborazione con la SECO, la CESP contribuisce inoltre all'elaborazione di dossier politici e partecipa al dialogo nazionale e multilaterale in questo settore. A livello operativo, nel 2022 sono stati sottoposti alla CESP circa 310 casi connessi all'esportazione di merci ai sensi della legge federale del 13 dicembre 1996⁴ sul materiale bellico (LMB) e della legge del 13 dicembre 1996⁵ sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI).

¹ RS 935.41

² RS 935.411

³ Due sono le attività vietate senza eccezioni dalla legge: partecipare direttamente alle ostilità all'estero (art. 8 LPSP) e fornire dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo (art. 9 LPSP).

⁴ RS 514.51

⁵ RS 946.202

2. Attività nel 2022

2.1 Verifica dell'attuazione della LPSP da parte del Controllo federale delle finanze⁶

Nella prima metà del 2022 l'autorità competente ha collaborato con il CDF nel quadro della verifica di quest'ultimo sull'efficacia dell'attuazione della LPSP. Per due mesi il CDF si è chinato sull'analisi del tipo di procedura scelto dal DFAE per l'implementazione della legge – valutando se è stata impostata nella maniera più efficiente per raggiungere il risultato atteso – e sull'attuazione di tale procedura da parte dell'autorità competente, valutando se è adeguata ed è efficace, se permette che tutte le pratiche rilevanti vengano identificate in maniera corretta e se la qualità dell'esame delle dichiarazioni è garantita. A tal fine, la CESP ha procurato al CDF tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, fornendo la documentazione relativa alla definizione della procedura, illustrando al CDF i processi interni alla Sezione e conducendo numerose discussioni con i suoi esperti. Al termine della verifica il CDF ha stabilito che le procedure di notificazione e di esame sono state concepite in modo corretto dall'autorità competente e che vengono applicate in maniera efficace da quest'ultima.

Nel quadro del suo esame il CDF ha constatato che a causa della portata limitata degli strumenti di controllo e di monitoraggio di cui dispone l'autorità competente vi è il rischio che le imprese non notificano le esportazioni di servizi o che i servizi offerti differiscano da quelli dichiarati. Per contenere questo rischio l'autorità competente conta sulla efficace collaborazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), dei consolati, delle ambasciate, degli addetti alla difesa e del Ministero pubblico della Confederazione. Nonostante tale collaborazione sia attualmente buona il CDF ha sottolineato che la cooperazione con il SIC deve essere migliorata e approfondita, in particolare in relazione alle tempistiche necessarie per le risposte e al flusso di informazioni. Su questo punto va tuttavia ricordato che – a differenza di quanto accade nel settore del controllo alle esportazioni di armi nucleari, biologiche o chimiche e di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni legati alle armi – la legge federale sulle attività informative non prevede esplicitamente che il SIC si occupi di raccogliere informazioni nell'ambito dei servizi di sicurezza privati. La CESP e il SIC stanno vagliando la possibilità di migliorare congiuntamente i processi e l'impiego futuro delle risorse. La discussione verte anche su una valutazione delle basi legali esistenti.

Il CDF ha lodato l'impegno della CESP per quanto riguarda la sensibilizzazione, la formazione e la prevenzione delle imprese attive nel settore, sottolineando sia l'importanza del contatto diretto con il mercato sia gli sforzi della Sezione per ampliare la cooperazione internazionale e lo scambio con le autorità di vigilanza degli altri Paesi.

Infine il CDF ha rilevato che il raggiungimento del termine del ciclo di vita dell'applicazione per la documentazione delle procedure e l'archiviazione dei documenti presentati dalle aziende denominata «Sistema informativo delle società di sicurezza private» è l'occasione per valutare se è possibile aumentare l'efficienza nell'ambito della digitalizzazione. A tal proposito la Segreteria di Stato, condividendo la raccomandazione del CDF, ha sottolineato di aver già individuato la necessità di aggiornare l'applicazione nel 2021. Nel corso del 2023 la CESP esaminerà dunque le necessità in modo da poter realizzare una nuova applicazione che permetterà di rendere più efficienti le procedure di dichiarazione.

L'autorità competente concorda con il risultato della verifica del CDF e con la raccomandazione proposta.

2.2 Attività sul piano nazionale

Dopo un anno, il 2021, dedicato all'attuazione della OPSP rivista, nell'anno in rassegna l'autorità competente ha continuato ad affrontare numerose questioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni. L'obiettivo della revisione dell'OPSP – risolvere i rimanenti problemi di coerenza nel trattamento delle prestazioni che rientrano sia nel campo di applicazione della LPSP che in quello della LMB o della LBDI – è stato ulteriormente perseguito nella pratica. Molte imprese hanno ancora difficoltà a valutare se un'attività pianificata soddisfa la nuova e più precisa definizione delle prestazioni di

⁶https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/ sicherheit_und_umwelt/beziehungen_im_ausland/21054/21054BE-Endqueltige-Fassung-V04.pdf

sicurezza private o se rientra tra quelle esenti dall'obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 8a OPSP. In caso di dubbio hanno quindi spesso preferito sottoporre comunque l'attività in questione all'autorità competente (cfr. anche il n. 3.4 del presente rapporto).

Nell'anno in rassegna l'autorità competente ha continuato a svolgere la sua opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese potenzialmente interessate dalla legge. Nel 2022 ha stretto una serie di contatti con aziende attive in vari settori rilevanti (protezione, formazione, intelligence privata, nuove tecnologie) al fine di valutare le loro attività, stabilire in che misura queste possono rientrare nel campo di applicazione della LPSP e spiegare loro il quadro giuridico e gli obblighi che ne derivano.

Ha inoltre svolto diverse attività di formazione e informazione relative alla LPSP. All'interno del DFAE la formazione è stata rivolta in particolare ai membri del personale che vengono consultati nell'ambito delle procedure amministrative previste dalla legge. All'esterno dell'Amministrazione, l'autorità competente ha tenuto una conferenza sui fornitori di servizi di sicurezza svizzeri in contesti internazionali nell'ambito del CAS 2022 sulla legislazione relativa alla sicurezza interna della ZHAW (la scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo). La maggior parte dei partecipanti proveniva da diversi settori della pubblica amministrazione legati alla sicurezza, a tutti e tre i livelli dello Stato.

Per fornire al pubblico, e in particolare alle società interessate dalla LPSP, le informazioni più chiare possibili sulla legge, nell'anno in esame l'autorità competente ha completamente rivisto il proprio sito web. Le pagine sono state aggiornate in base alla nuova versione dell'ordinanza e sono state completate con le informazioni concernenti la riorganizzazione della sezione responsabile dell'attuazione operativa e dell'interpretazione della legge.

In merito alla guerra in Ucraina l'autorità competente è stata ripetutamente sollecitata a rispondere a diverse questioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione della LPSP e in relazione all'ordinanza del 4 marzo 2022⁷ che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina.

2.3 Attività sul piano internazionale

A livello internazionale l'autorità competente partecipa, sin dalla sua creazione, al dialogo sulle norme nazionali e internazionali applicabili alle imprese militari e di sicurezza private e sui meccanismi di controllo delle loro attività. Dopo che per due anni la pandemia di COVID-19 aveva condizionato fortemente l'organizzazione di incontri internazionali, nell'anno in rassegna la situazione si è normalizzata.

Da segnalare è la partecipazione della CESP alla terza sessione del gruppo di lavoro intergovernativo del Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel maggio del 2022. Il cosiddetto gruppo intergovernativo aperto sulle attività delle compagnie militari e di sicurezza (*Open-ended intergovernmental working group to elaborate the content of an international regulatory framework, without pre-judging the nature thereof, relating to the activities of private military and security companies [OEIGWG on PMSCs]*) ha il compito di elaborare il contenuto di un quadro normativo internazionale, senza predefinirne la natura (vincolante o non vincolante). L'obiettivo è tutelare i diritti umani, garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e assicurare l'obbligo di rendere conto del proprio operato da parte delle società militari e di sicurezza private (*private military and security companies, PMSC*) in caso di violazioni e abusi legati alle loro attività. Questa sessione si è concentrata sulla discussione della prima bozza di un nuovo documento delle Nazioni Unite contenente vari elementi che potrebbero confluire in un possibile quadro normativo internazionale. La prossima sessione avrà luogo presumibilmente nell'aprile del 2023.

Nel 2022 l'autorità competente ha anche avviato contatti informali tesi a rafforzare gli scambi intergovernativi tra le autorità di regolamentazione nazionali nel settore dei servizi di sicurezza privati. L'obiettivo è approfondire la conoscenza del quadro normativo e degli sviluppi in questo ambito in altri Paesi esaminando le sfide comuni e le migliori pratiche in materia di regolamentazione nazionale dei servizi di sicurezza privati creando al contempo una rete di punti di contatto. Nell'anno in rassegna si sono svolti i primi colloqui bilaterali virtuali con le autorità di regolamentazione straniere. Questi sforzi verranno portati avanti anche nel 2023. In un primo momento si dovrà chiarire quanto è sentita la necessità di intensificare e rendere regolari questi scambi interstatali. In un secondo tempo dovranno

⁷ RS 946.231.176.72

essere definiti la portata e il quadro di questa cooperazione. Una possibilità, già presa in considerazione all'interno del DFAE, consisterebbe nell'integrare questi incontri all'interno di un forum già esistente, come quello del Documento di Montreux.

Nel 2022 la CESP ha partecipato inoltre a una serie di eventi internazionali elencati di seguito.


- Nel mese di settembre, nel quadro della 51^a sessione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU, ha partecipato virtualmente a un gruppo di lavoro sull'utilizzo dei mercenari come mezzo per violare i diritti umani.
- Nel mese di dicembre, il DCAF (Centro di Ginevra per la governance del settore della sicurezza), con il sostegno del DFAE, ha organizzato un workshop sul tema dei servizi di sicurezza privati e della sorveglianza. In tale occasione, la CESP ha avuto uno scambio di opinioni su questo argomento con le autorità di regolamentazione straniere.
- Infine, la CESP ha preso parte ai lavori dell'assemblea generale dell'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (*International Code of Conduct Association*, ICoCA) incentrata in particolare sulla questione del futuro posizionamento e sviluppo dell'Associazione.

Nella seconda metà del 2022 le attività dell'autorità competente sono state caratterizzate dai preparativi per il biennio della Svizzera come membro non permanente del Consiglio di sicurezza. In qualità di servizio specializzato nel campo delle prestazioni di sicurezza privata fornite all'estero, l'autorità competente è stata in grado di contribuire con le proprie conoscenze ai lavori concernenti le classiche società militari e di sicurezza private e di mettere a disposizione la propria esperienza in relazione ad attori come il Gruppo Wagner.

3. Statistiche

3.1 Procedure di notificazione: cifre relative ai diversi tipi di prestazioni nel 2022

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, 16 imprese hanno presentato all'autorità competente 95 notificazioni relative a un'attività. Al 31 dicembre le notificazioni per il 2022 sottoposte all'autorità competente per le prestazioni di sicurezza private ai sensi dell'articolo 4 lettere a e b LPSP erano ripartite come segue.



Nessuna attività legata alla guardia di beni e immobili.

Nessuna attività legata alla guardia, alla custodia di detenuti e alla gestione di carceri.

Al numero 3.5 è riportato un grafico, corredato di spiegazione, sull'andamento delle notificazioni dall'entrata in vigore della LPSP.

La maggior parte si suddivide tra quattro gruppi principali di prestazioni di sicurezza.

Le società che eseguono mandati nel campo del sostegno operativo o logistico alle forze armate o di sicurezza, della gestione e della manutenzione di sistemi d'arma nonché della consulenza o della formazione a personale delle forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 6-8 LPSP, segmenti rossi) sono almeno in parte imprese del settore industriale. Per quanto riguarda la formazione, è contemplato anche il coinvolgimento di consulenti specializzati, per esempio nell'istruzione di forze di polizia.

Dal 1° gennaio 2021, in virtù delle nuove disposizioni dell'OPSP (art. 1a, 1b e 1c e art. 8a OPSP), una parte delle attività di questi settori non è più soggetta all'obbligo di notificazione. Il numero 3.5 del presente rapporto illustra gli effetti di queste disposizioni dal punto di vista statistico.

Le imprese che svolgono mandati nel campo della protezione delle persone o della guardia di beni e immobili (art. 4 lett. a n. 1 e 2 LPSP, segmento blu) sono imprese di sicurezza nel senso comune del termine, solitamente di piccole o medie dimensioni. Le prestazioni che forniscono corrispondono alla definizione di servizi di sicurezza contenuta nel *Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza* (ICoC)⁸.

⁸ <https://icoca.ch/fr/>

Le imprese che si occupano di attività di informazione (art. 4 lett. a n. 9 LPSP, segmento viola) sono soprattutto agenzie investigative, attive nella maggior parte dei casi in campo economico, e in particolare bancario, che operano nel settore dell'intelligence privata.

A differenza dell'anno precedente, nel 2022 l'autorità ha registrato alcune notificazioni di prestazioni nel campo dei servizi d'ordine (art. 4 lett. a n. 3 LPSP, segmento verde), tutte provenienti dalla stessa azienda e riguardanti manifestazioni sportive. Queste prestazioni devono essere notificate solo se sono fornite all'interno di Stati che non fanno parte né dell'Unione europea né dell'Associazione europea di libero scambio.

3.2 Procedure di esame

Nel 2022 l'autorità competente ha aperto due procedure di esame ai sensi dell'articolo 13 LPSP (2021: 3; 2020: 3; 2019: 26; 2018: 16; 2017: 18; 2015-2016: 6). In un caso è stato possibile fornire la prestazione notificata. Alla fine dell'anno l'altro caso era ancora in sospeso.

Nel 2022 non sono stati emessi divieti a seguito di una procedura di esame.

3.3 Sanzioni


Come negli anni precedenti, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) non ha emesso alcuna sanzione a sensi degli articoli 21-27 LPSP. Alla fine dell'anno, tuttavia, l'autorità competente ha denunciato all'MPC un'infrazione all'obbligo di collaborazione. Al termine del periodo in esame la procedura era ancora in corso.

3.4 Attività annunciate che non costituiscono una notificazione (ai sensi degli articoli 1a, 1b, 1c e 8a OPSP)

Nell'anno in rassegna sono state 78 le attività notificate all'autorità competente per le quali essa ha concluso che non potevano essere considerate notificazioni ai sensi della LPSP. Si trattava, in parte, di attività che non corrispondevano alla nuova e più precisa definizione, formulata in occasione della revisione dell'ordinanza, dei concetti di sostegno operativo e logistico a forze armate o di sicurezza (art. 1a OPSP), di gestione e manutenzione di sistemi d'arma (art. 1b OPSP) o di consulenza e formazione di personale delle forze armate o di sicurezza (art. 1c OPSP). Gli altri casi rientravano nella categoria dell'esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 8a OPSP, anch'essa introdotta con la revisione dell'ordinanza in vigore dal 1° gennaio 2021.

Come per l'anno precedente, l'elevato numero di attività annunciate che non costituiscono una notificazione è riconducibile al fatto che molte imprese hanno voluto assicurarsi di agire in conformità con il nuovo quadro giuridico e hanno quindi consultato l'autorità competente per sapere se le attività previste fossero soggette o meno alla OPSP rivista.

3.5 Evoluzione dei gruppi di prestazioni principali



Il grafico mostra l'andamento delle notificazioni relative ai principali gruppi di prestazioni per gli anni 2015-2022⁹.

Per quanto riguarda le prestazioni previste all'articolo 4 lettera a numeri 1 e 2 LPSP relative alla protezione di persone e alla guardia di beni in un ambiente complesso, il volume delle notificazioni si è ridotto drasticamente rispetto all'anno precedente. Questo si spiega in gran parte con la cessazione delle attività, nel corso del 2022, di una società che operava in Medio Oriente.

Per quanto concerne il settore dell'intelligence privata (art. 4 lett. a n. 9 LPSP), nel 2022 il numero di prestazioni è stato inferiore a quello del 2021. L'autorità competente ritiene però che il volume di queste attività sia più elevato e che alcuni servizi non vengano dichiarati. Per questo motivo conduce regolarmente indagini su diverse decine di aziende specializzate in questo settore a lei note per identificare eventuali cambiamenti significativi nelle loro attività. L'autorità competente si tiene inoltre sempre in contatto con il SIC. Come sottolinea il CDF nel suo rapporto, l'autorità competente avrebbe in ogni caso bisogno di maggiori informazioni per monitorare meglio questo settore.

Il numero di notificazioni per prestazioni a favore di forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 6-8 LPSP) è rimasto pressoché costante rispetto all'anno precedente¹⁰.


Infine, l'aumento delle notificazioni in relazione con il servizio d'ordine in caso di manifestazioni (art. 4 lett. a n. 3 LPSP) è legato alle attività di un'impresa che opera nel mondo dell'automobilismo.

⁹ Poiché la LPSP è entrata in vigore il 1° settembre 2015, le cifre del 2015 (dal 1° settembre al 31 dicembre) sono presentate insieme a quelle del 2016.

¹⁰ A seguito della revisione dell'OPSP, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il numero di notificazioni per questo tipo di prestazioni si è ridotto in maniera considerevole. La diminuzione è dovuta al fatto che alcune prestazioni precedentemente sottoposte a obbligo di notificazione ora non lo sono più (cfr. rapporto annuale 2021).

3.6 Ripartizione geografica delle attività (1.9.2015–31.12.2022)

Da un punto di vista geografico si continua a osservare una concentrazione delle attività soggette alla LPSP nel Nord Africa e in Medio Oriente – dove si è svolta la metà delle attività notificate dall’entrata in vigore della legge – oltre che in Europa e in Asia centrale.



4. Utilizzo di imprese di sicurezza da parte delle autorità federali per compiti di protezione all'estero

In base alla LPSP, le rappresentanze svizzere all'estero che operano in un ambiente complesso possono incaricare un'impresa di sicurezza della loro protezione solo se questa è membro dell'ICoCA.

Nelle regioni in cui l'affiliazione all'ICoCA è nulla o bassa, il DFAE si adopera per incentivare le imprese di sicurezza private ad aderire all'Associazione. Grazie all'informazione proattiva da parte delle rappresentanze, che comunicano ai potenziali fornitori che, in un ambiente complesso, lavoreranno solo con società di sicurezza certificate dall'ICoCA, negli ultimi anni è stato possibile convincere alcune di queste imprese ad aderirvi.

Per quanto riguarda il ricorso a servizi di sorveglianza, alle rappresentanze del DFAE all'estero che non operano in ambienti complessi viene comunque consigliato di scegliere preferibilmente società di sicurezza private affiliate all'ICoCA.

La CESP, in collaborazione con il Centro di gestione delle crisi (KMZ) e la Divisione Contratti, acquisti pubblici, compliance (CAPC) del DFAE, offre sostegno e consulenza alle rappresentanze all'estero nonché ad altre autorità e delegazioni federali che si avvalgono di prestazioni di sorveglianza all'estero. A questo scopo vengono messi a disposizione, e continuamente aggiornati, diversi strumenti, come le linee guida *Beschaffung von Bewachungsdienstleistungen* (attribuzione dei servizi di sorveglianza) appositamente sviluppate, modelli di contratti e modelli relativi alle istruzioni di servizio disponibili in più lingue, conformi alle disposizioni di legge e corredati di spiegazioni dettagliate.

Nell'ambito di periodiche missioni di sicurezza, il KMZ aiuta le rappresentanze all'estero ad accertarsi che le società da loro incaricate di fornire servizi di sorveglianza rispettino gli obblighi contrattuali, in particolare per quanto riguarda la formazione e l'equipaggiamento. Nel settore della formazione, il KMZ sviluppa moduli che vengono utilizzati nelle missioni di sicurezza.

Dal 2023 il DFAE introdurrà, nell'ambito della gestione della sicurezza e delle crisi, una nuova piattaforma digitale con un modulo per l'area dei servizi di vigilanza. Ciò consente anche uno scambio ottimale di informazioni e una certa standardizzazione nella gestione delle società di sicurezza private che operano all'estero.

5. Conclusioni e prospettive

Nonostante le grandi sfide che ha dovuto affrontare, in particolare a causa degli sviluppi nel campo della politica estera, l'autorità competente traccia un bilancio positivo dell'anno in rassegna. L'audit del CDF ha dimostrato che le procedure utilizzate sono efficaci e che la qualità del trattamento delle notificazioni è garantita. I pochi suggerimenti del CDF sono utili perché mostrano dove è possibile aumentare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia. Attraverso il lavoro di informazione e sensibilizzazione, l'autorità competente è stata inoltre in grado di accrescere le conoscenze delle imprese in merito al quadro giuridico esistente e agli obblighi che ne derivano.

La questione delle società militari e di sicurezza private non perderà la sua rilevanza nel prossimo anno. L'autorità competente del Governo federale continuerà a seguirne da vicino gli sviluppi e a impegnarsi a tutti i livelli per una migliore regolamentazione di questi attori.